



**COMITATO REGIONALE ABRUZZO**

Via Lanciano s.n.c. -67100 L'Aquila

Tel:086242681 (centralino) - Fax: 086265177

Pronto AIA C11\* 3285617139 - Pronto AIA C5\* 3519589087

Web abruzzo.lnd.it - Email segreteria.abruzzo@lnd.it - PEC lndabruzzo@pec.it

**Stagione Sportiva 2025-2026**  
**Comunicato Ufficiale N.21**  
**del 6 Ottobre 2025**  
**SEZIONI**

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

COMUNICAZIONI DELLA L. N.D.

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

CONSIGLIO DIRETTIVO

SEGRETERIA

ATTIVITÀ CALCIO A 11

PROGRAMMA GARE CALCIO A 11

ATTIVITÀ CALCIO A 5

PROGRAMMA GARE CALCIO A 5

ATTIVITÀ GIOVANILE L. N.D.

BEACH SOCCER

ESPORT

ATTIVITÀ CALCIO PARALIMPICO E SPERIMENTALE

CORTE SPORTIVA D'APPELLO E TRIBUNALE FEDERALE TERRITOTORIALE

ALLEGATI



## CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE COMPOSTA DAI SIGG.RI AVV.TI: ANTONELLO CARBONARA (PRESIDENTE), MASSIMILIANO DI SCIPIO E ANDREA MARINO (COMPONENTI), HA ADOTTATO NELLA SEDUTA DEL 6.10.2025 LE DECISIONI CHE DI SEGUITO SI RIPORTANO.

**APPELLO DELLA SOCIETA' A.S.D. TORRICELLA 2025 AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2025 INFLITTA DAL G.S. AL CALCIATORE LUCIDONI EMANUELE IN RELAZIONE ALLA GARA TORRICELLA 2025 / ATLETICO SAN NICOLÒ 1968, DISPUTATA IL 21.9.2025 PER IL CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA, GIRONE "D" (C.U. n° 19 del 25.9.2025 – C.R.A.).**

Con reclamo ritualmente proposto, la società A.S.D. Torricella 2025 ha impugnato e chiesto l'annullamento o, in subordine, la riduzione della sanzione sopra specificata, adottata dal G.S. nei confronti del calciatore Lucidoni Emanuele: *"Perché, dopo l'espulsione di un calciatore si creava un parapiglia tra alcuni calciatori e nell'occasione lo stesso sferrava un violento pugno all'altezza della bocca di un avversario, provocando la rottura parziale di un dente"*.

Osserva la Corte che i rilievi formulati dalla società appellante non hanno fondamento in quanto la pretesa provocazione, che avrebbe causato la reazione del Lucidoni, non trova riscontro negli atti, almeno per come intesa dall'appellante, mentre la rottura di un dente, rilevabile *"ictu oculi"* dal direttore di gara, non poteva essere avvenuta in epoca precedente.

Va, invece, ritenuta la congruità e l'adeguatezza della sanzione in rapporto alla gravità del gesto ed alle conseguenze causate.

Per questi motivi, la Corte d'Appello Sportiva Federale Territoriale,

### DELIBERA

di rigettare l'appello, confermando la decisione impugnata.

Dispone addebitarsi la tassa di reclamo.

I relatori  
F.to in originale  
Avv. Massimiliano Di Scipio  
Avv. Marino Andrea

Il Presidente  
F.to in originale  
Avv. Antonello Carbonara



C.U. N. 21 del 6.10.2025

**IL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE COMPOSTO DAI SIGG.RI AVV.TI: ANTONELLO CARBONARA (PRESIDENTE); MASSIMILIANO DI SCIPIO E ANDREA MARINO (COMPONENTI), HA ADOTTATO NELLA SEDUTA DEL 6.10.2025 IL DISPOSITIVO DELLE DECISIONI CHE DI SEGUITO SI RIPORTANO.**

**DEFERIMENTO:**

- DEL SIG. MATTIA BOCCABELLA, ALL'EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ CITTÀ DI TERAMO 1913 S.R.L. S.S.D., PER LA VIOLAZIONE DELL'ART. 4 COMMA 1 E DELL'ART. 28 COMMA 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVERE LO STESSO IN DATA 13.4.2025, VERSO LA FINE DEL SECONDO TEMPO DELLA GARA A.S.D. F.C. NOTARESCO – CITTÀ DI TERAMO 1913 S.R.L. S.S.D. VALEVOLE PER IL GIRONE D DEL CAMPIONATO UNDER 15 PROVINCIALI, IN OCCASIONE DI UN CALCIO D'ANGOLO, PROFERITO ALL'INDIRIZZO DEL CALCIATORE MINORENNE SIG. N. O., SCHIERATO NELLE FILA DELLA SQUADRA OSPITANTE CON LA MAGLIA NUMERO 5, LA SEGUENTE TESTUALE ESPRESSIONE: "STAI ZITTO NEGRO DI MERDA";
- DELLA SOCIETÀ CITTÀ DI TERAMO 1913 S.R.L. S.S.D. LA RESPONSABILITÀ OGGETTIVA AI SENSI DELL'ART. 6 COMMA 2 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER GLI ATTI ED I COMPORTAMENTI POSTI IN ESSERE DAL SIG. MATTIA BOCCABELLA, COSÌ COME DESCRITTI NEL PRECEDENTE CAPO DI INCOLPAZIONE.

Con nota del 15.9.2025, il Procuratore Federale Interregionale della F.I.G.C. ha deferito a questo Tribunale i soggetti sopra specificati, per rispondere delle contestazioni loro rispettivamente ascritte.

Con atti regolarmente notificati a mezzo p.e.c., venivano contestate ai soggetti deferiti le dette violazioni e veniva loro reso noto che il deferimento sarebbe stato esaminato nella riunione del 6.10.2025, alle ore 15,30, con relativo termine a difesa nei tre giorni antecedenti la data d'udienza per la richiesta di mezzi e la produzione di memorie.

All'udienza, il rappresentante della Procura Federale procedeva ad illustrare brevemente le ragioni del deferimento ed a concludere per l'affermazione della responsabilità dei soggetti deferiti, chiedendo l'applicazione nei loro confronti delle seguenti sanzioni: BOCCABELLA MATTIA dieci giornate di squalifica; CITTÀ DI TERAMO 1913 S.R.L. S.S.D. € 1.200,00 di ammenda; i soggetti deferiti, a mezzo del loro difensore, si riportavano ai propri scritti difensivi ritualmente depositati, insistendo, in via preliminare, per l'improcedibilità dell'azione disciplinare; nel merito in via principale, per il proscioglimento e, in subordine, per il riconoscimento della dedotta circostanza attenuante.

**P.Q.M.**

Il Tribunale Federale Territoriale, ritenuta la responsabilità dei soggetti deferiti, applica al calciatore Mattia Boccabella la squalifica di dieci giornate da scontarsi in gare ufficiali ed alla società Città di Teramo 1913 S.S.D. l'ammenda di € 1.000,00 (mille).

Dispone la pubblicazione del presente dispositivo sul C.U. , la trasmissione alle parti interessate e si riserva il deposito della motivazione nel termine di giorni trenta.



**C.U. N. 21 del 6.10.2025**

I relatori  
F.to in originale  
Avv. Massimiliano Di Scipio  
Avv. Andrea Marino

Il Presidente  
F.to in originale  
Avv. Antonello CARBONARA

**Publicato in L'Aquila ed affisso all'albo del C.R. Abruzzo il 6/10/2025.**

**Il Segretario  
(Maria Laura Tuzi)**

**Il Presidente  
(Concezio Memmo)**

